

RAFFRONTO	
Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza	Proposta di legge n. 373/10^ di iniziativa del Consigliere regionale A. Bova recante "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)."
...	
	Art.1
Art.10	
<i>Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.</i> <i>Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa.</i>	<i>Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.</i> Protocollo d'intesa con ANAC, Ministero dell'interno e enti locali per prevenire infiltrazioni mafiose negli enti locali.
1. La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:	<i>Identico</i>
a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla <i>legge 6 novembre 2012, n. 190</i> (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;	<i>Identico</i>
b) la migliore attuazione delle disposizioni del <i>decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</i> (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in	<i>Identico</i>

<p>particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;</p>	
<p>c) l'emanazione, ai sensi dell'<i>articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>d) l'adozione di un codice etico regionale, l'istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di cui al Titolo IV della presente legge.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Per le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, il monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell'<i>articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i> (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e promuove la stipula di un protocollo d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il Ministero dell'Interno e gli enti locali al fine di:</p>	<p>2. Per le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di un protocollo d'intesa con l'ANAC, il Ministero dell'interno e gli enti locali per favorire attività di prevenzione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate e mirate azioni di sostegno.</p>

a) prevenire e scongiurare possibili ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa;	<i>Abrogato</i>
b) attivare percorsi di tutoraggio e assistenza tecnica alle amministrazioni nelle fasi prodromiche al loro commissariamento;	<i>Abrogato</i>
c) monitorare i comuni più a rischio per una conseguente attivazione di processi di ripristino della legalità e di risanamento dell'ente;	<i>Abrogato</i>
d) sostegno collaborativo per garantire la continuità degli impegni assunti e la prosecuzione delle attività intraprese in caso di commissariamento.	<i>Abrogato</i>
...	
	Art.2
Art.16	
<i>Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico.</i>	<i>Identico</i>
1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.	<i>Identico</i>
2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all' <i>articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18</i>	<i>Identico</i>

giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*.

3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento

3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, ~~non~~ inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e ~~non~~ inferiore a cinquecento metri per i

metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:	comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;	<i>Identico</i>
b) centri di formazione per giovani e adulti;	<i>Identico</i>
c) luoghi di culto;	<i>Identico</i>
d) impianti sportivi,	<i>Identico</i>
e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;	<i>Identico</i>
f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;	<i>Identico</i>
g) istituti di credito e sportelli bancomat;	<i>Identico</i>
h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;	<i>Identico</i>
i) stazioni ferroviarie.	<i>Identico</i>
<p>4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni</p>	<i>Identico</i>

<p>apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.</p>	
<p>5. La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:</p>	<i>Identico</i>
<p>a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:</p>	<i>Identico</i>
<p>1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;</p>	<i>Identico</i>
<p>2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;</p>	<i>Identico</i>
<p>3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;</p>	<i>Identico</i>
<p>4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;</p>	<i>Identico</i>
<p>5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli</p>	<i>Identico</i>

<p>esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi;</p>	
<p>b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> fino</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>all'assolvimento dell'obbligo formativo Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;</p>	
<p>c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>all'<i>articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931</i>. È altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato.</p>	
<p>7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di</p>	<p>8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di</p>

<p>vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.</p>	<p>vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4, , il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'<i>articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931</i> mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
<p>9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della <i>legge 24 novembre 1981, n. 689</i> (Modifiche al sistema penale).</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>11. In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.</p>	
<p>12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d'azzardo.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.</p>	<p>13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i ventiquattro mesi successivi a tale data.</p>
<p>...</p>	
	<p>Art.3</p>
<p>Art.21</p>	
<p><i>Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1. Presso l'Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la <i>legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26</i>, si colloca l'Osservatorio dei contratti pubblici</p>	<p>1. Presso l'Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la <i>legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26</i>, si colloca l'Osservatorio dei contratti pubblici</p>

<p>di lavori, servizi e forniture. L'Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell'Osservatorio Nazionale istituito presso l'ANAC, svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell'<i>articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</i> (Codice dei contratti pubblici) e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.</p>	<p>di lavori, servizi e forniture. L'Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell'Osservatorio Nazionale istituito presso l'ANAC, svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell'<i>articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</i> (Codice dei contratti pubblici) e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.</p>
<p>2. L'Osservatorio contribuisce all'attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza, sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati;</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

d) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo del contratto, al fine di favorire la massima efficienza degli investimenti pubblici e la trasparenza della spesa;	<i>Identico</i>
e) promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall' <i>articolo 1, comma 17, della L. 190/2012.</i>	<i>Identico</i>
3. Per consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano all'Osservatorio regionale, senza ritardo, anche mediante strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di gara, all'esito della procedura e ad ogni altra vicenda dell'esecuzione, anche ai fini delle pubblicazioni previste dalla presente legge.	<i>Identico</i>
...	
	<i>Art.4</i>
<i>Art.22</i>	<i>Abrogato</i>
<i>Processo di riduzione delle stazioni appaltanti.</i>	<i>Abrogato</i>
1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché di prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.	<i>Abrogato</i>

<p>2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>3. I comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>4. L'Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>...</p>	
	<p>Art.5</p>
<p>Art.23</p>	
<p><i>Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1. La Regione promuove, in attuazione dell'<i>articolo 10-bis della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13</i> (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) e in coerenza con i principi di cui alla <i>legge 28 gennaio 2016, n. 11</i> (Delega al Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e 'ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.</p>	
<p>2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.</p>	<p>2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.</p>
<p>3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa, la Regione, nell'ambito degli appalti pubblici, opera per:</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'<i>articolo 50, comma 1, del D.Lgs. 50/2016</i>, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale utilizzato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;</p>	
<p>c) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>e) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>f) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;</p>	
<p>g) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>h) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Nella prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco istituito presso tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come disciplinati dall'<i>articolo 36 del D.Lgs. 50/2016</i>.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>5. L'elenco delle imprese denunciante si fonda su diversi livelli di intervento,</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

individuati in base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2 dell' <i>articolo 36 del D.Lgs. 50/2016</i> e consistenti in:	
a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;	<i>Abrogato</i>
b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;	<i>Abrogato</i>
c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.	<i>Abrogato</i>
6. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall'elenco delle imprese denunciati per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge all'elenco delle imprese denunciati in via concorrente rispetto al mercato, mediante procedura negoziata e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere b) e c) del comma 2 dell' <i>articolo 36 del D.Lgs. 50/2016</i> .	<i>Abrogato</i>
...	
	Art.6
Art.41	
<i>Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri.</i>	<i>Identico</i>
1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:	1. Ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla proclamazione , è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:

<p>a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c),</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'<i>articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659</i> (Modifiche ed integrazioni alla <i>legge 2 maggio 1974, n. 195</i>, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'<i>articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515</i> (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):</p>	
<p>a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende</p>	<p><i>Identico</i></p>

bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.	
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell'eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell'articolo 46.	3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di tre mesi dalla proclamazione , le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell'eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell'articolo 46
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della L. 515/1993. Si applicano le sanzioni di cui all' <i>articolo 15 della l. 515/1993</i> .	<i>Identico</i>
5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.	<i>Identico</i>
6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.	6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro tre mesi dalla surroga.
	Art.7
Art.42	
<i>Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori.</i>	<i>Identico</i>
1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e d), ai	1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e d), ai

competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 41, comma 3.	competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 41, comma 3.
2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c). Si applica l'articolo 41, comma 4.	<i>Identico</i>
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.	<i>Identico</i>
	Art.8
Art.43	
<i>Adempimenti in corso di mandato.</i>	<i>Identico</i>
1. Ai sensi dell' <i>articolo 4, comma 3, della L. 659/1981</i> , nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.	1. Ai sensi dell' <i>articolo 4, comma 3, della L. 659/1981</i> , nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori, per un importo superiore a 5.000 euro , il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

<p>2. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.</p>	<p>2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori depositano la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.</p>
<p>3. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l'acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di 150 euro.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>4. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>Art.9</p>
<p>Art.44</p>	
<p><i>Adempimenti relativi alla trasparenza associativa.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale,</p>	<p>1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale,</p>

assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.	assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.	2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45.	<i>Identico</i>
...	
	Art.10
Art.46	
<i>Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali.</i>	<i>Identico</i>
1. Entro tre mesi dall'elezione il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:	1. Entro tre mesi dall'elezione il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:
a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;	<i>Identico</i>
b) il curriculum;	<i>Identico</i>
c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;	c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;
d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica;	<i>Identico</i>
e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione	<i>Identico</i>

della carica pagati con fondi pubblici;	
f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;	<i>Identico</i>
g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;	<i>Identico</i>
h) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;	<i>Identico</i>
i) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;	<i>Identico</i>
l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c);	l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c);
m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 43, comma 3;	Abrogato
n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;	<i>Identico</i>
o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 44;	<i>Identico</i>
p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;	<i>Identico</i>
q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati	2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati

concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.	concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.
3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.	<i>Identico</i>
4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.	4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alle lettere h) e i) , che sono pubblicati solo in costanza di mandato.
5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.	5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere e fino alla cessazione dello stesso.
	Art.11
Art.47	
<i>Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori.</i>	<i>Identico</i>
1. Entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:	1. Entro tre mesi dalla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:
a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all'articolo 42 e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;	<i>Identico</i>
b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.	<i>Identico</i>
2. La Giunta regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati	<i>Identico</i>

<p>concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.</p>	
<p>3. I dati di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Si applica l'articolo 46, commi 4 e 5.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>Art.12</p>
<p>Art.48</p>	
<p><i>Aggiornamenti e variazioni.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 41, comma 3.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell'anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n).</p>	<p>2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell'anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n).</p>
<p>3. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle</p>	<p>3. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle</p>

dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44.	dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44.
	Art.13
Art.49	
<i>Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica.</i>	<i>Identico</i>
1. Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l'articolo 41, comma 3.	1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica , i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l'articolo 41, comma 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.	<i>Identico</i>
	3. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati per tre anni successivi alla cessazione dall'incarico nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 41, comma 3; decorsi detti termini, sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato.
	Art.14
Art.50	
<i>Diffida e sanzioni amministrative.</i>	<i>Identico</i>

<p>1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'<i>articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 33/2013</i>, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.</p>	<p>3. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.</p>
<p>4. La sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.</p>	<p>4. La sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.</p>
<p>5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta</p>	<p>5. La sanzione è contestata e applicata, dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio</p>

regionale competente in materia di sanzioni.	regionale competenti in materia di sanzioni.
6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.	6. I provvedimenti di cui al comma 5 , sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.
	7. La presente disposizione non si applica all'articolo 44.
	Art.15
Art.51	<i>Abrogato</i>
<i>Pubblicazione sul BURC.</i>	<i>Abrogato</i>
1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 41, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 48, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all'articolo 49, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.	<i>Abrogato</i>
Capo III	Capo III
Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.	Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.
	Art.16
Art.52	

<i>Publicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.</i>	<i>Identico</i>
1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:	1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, i seguenti soggetti:
a) Difensore civico regionale di cui alla <i>legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4</i> (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);	<i>Identico</i>
b) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla <i>legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2</i> (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM);	<i>Identico</i>
c) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla <i>legge regionale 12 novembre 2004, n. 28</i> (Garante per l'infanzia e l'adolescenza).	<i>Identico</i>
	d) altri titolari di cariche istituzionali di garanzia.
2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.	<i>Identico</i>
	Art.17
Art.53	
<i>Publicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società.</i>	<i>Identico</i>
1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le	1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i

modalità previste per i consiglieri regionali i seguenti soggetti:	consiglieri regionali i seguenti soggetti:
a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di cui alla <i>legge regionale 16 maggio 2013, n. 24</i> (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);	<i>Identico</i>
b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;	<i>Identico</i>
c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;	<i>Identico</i>
d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di 250.000 euro.	<i>Identico</i>
2. Le dichiarazioni sono presentate all'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.	<i>Identico</i>
3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco degli	<i>Identico</i>

enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).	
4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell'organo regional e che ha effettuato la nomina o designazione.	<i>Identico</i>
5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul BURC, salvo il caso di cui al comma 6.	<i>Identico</i>
6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.	<i>Identico</i>
	Art.18
TITOLO V	TITOLO V
Disposizioni finali	Disposizioni transitorie e finali
	Art. 53 bis
	<i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>
	1. Le disposizioni di cui al titolo IV si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella in corso.
	2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano nel rispetto della normativa in materia di privacy.